

## SCHEMA DI CONTRATTO

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede della stazione appaltante in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, davanti a me dott. \_\_\_\_\_, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base \_\_\_\_\_, sono comparsi i sigg.:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione (C.F. \_\_\_\_\_), a tale funzione nominato con provvedimento del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente \_\_\_\_\_;

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o fornitore;

*(OPPURE nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa aggiudicataria)*

- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale; *(oppure)* procuratore generale dell'impresa \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, giusta procura speciale; *(oppure)* procura generale, in data \_\_\_\_ rep. n. \_\_\_\_\_ autenticata nella firma dal dott. \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_, allegata in originale al presente atto sotto la lettera B, che nel prosieguo sarà chiamata per brevità anche esecutore o fornitore.

Della identità personale e capacità giuridica di detti componenti, io dott. \_\_\_\_\_ sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

### **Premesso che**

- a) con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ si demandava al Dirigente del III Settore di procedere a nuovo affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1, del citato Decreto;
- b) con Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. \_\_\_\_\_ è stata indetta procedura di gara il cui Bando è stato pubblicato sulla GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché sulla GUUE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- c) con Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;
- d) la Ditta ha prestato cauzione sotto forma di \_\_\_\_\_ per un importo pari a \_\_\_\_\_ Euro;
- e) la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente contratto, derivante dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale di gara, definisce in modo adeguato e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea esecuzione dello stesso.
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2 Oggetto**

Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Ente contraente ad eseguire tutti i servizi di \_\_\_\_\_, dettagliatamente descritti nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa.

Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dei prezzi offerti in sede di gara, riportati all'articolo Corrispettivi.

### **Articolo 3 Durata del contratto**

Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'articolo 2, il contratto avrà una durata di 6 (sei) mesi decorrente dall'avvio del servizio.

Resta inteso tra le Parti che l'Amministrazione, accertata la disponibilità di risorse, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 6 (sei) mesi e alla ripetizione del servizio in analogia al "progetto base" presentato in sede di offerta, per ulteriori 6 (sei) mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

### **Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Ente contraente e da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Ente contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

## **Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi con il tramite del Responsabile per la gestione del contratto;
- b) erogare tutti i servizi previsti in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Speciale e all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti di gara;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- g) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
- h) controllare che il personale addetto mantenga un comportamento decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione.
- i) essere consapevole che l'Ente contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- l) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Ente contraente, per quanto di rispettiva ragione.

## **Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione del servizio**

Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto sopra.

## **Art. 7 Ambito territoriale del servizio oggetto dell'affidamento**

Il Servizio di cui al presente Contratto si svolge presso la sede dei Servizi Sociali dei comuni dell'ambito distrettuale e, qualora previsto nel percorso di presa in carico, presso il domicilio dell'utente.

## **Art. 8 Garanzie di esecuzione e coperture assicurative**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente affidamento, secondo quanto indicato dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 il Fornitore a garanzia degli impegni assunti col presente contratto ha prestato la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ pari al 10% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 75, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, nonché polizza Assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) con massimali di franchigia pari a € \_\_\_\_\_ e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

## **Art. 9 Personale – Obblighi e Requisiti**

Il Fornitore dovrà impiegare per la realizzazione delle attività affidate le figure professionali richieste di cui al presente articolo.

Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune di Aprilia e il personale dell'impresa fornitrice, la quale con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in proposito.

Il Fornitore nell'esecuzione dell'appalto dovrà impiegare tutto il personale necessario alla gestione (quello previsto da Capitolato Speciale ed eventuale ulteriore personale offerto con il progetto di gestione) rispettando gli indirizzi e le ulteriori modalità organizzative (orari, giorni di apertura, procedure, ecc.), stabilite dalla Stazione Appaltante. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati sensibili.

In qualsiasi momento l'operatore economico affidatario dell'appalto dovrà impegnarsi a sostituire il personale che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza delle prescrizioni normative che regolano il presente affidamento.

## **Art. 10 Obblighi della ditta appaltatrice in materia di trattamento del personale**

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dell'aggiudicatario di quanto stabilito nel presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi, rimane inteso che la Stazione Appaltante è del tutto estranea alle eventuali controversie che

dovessero insorgere tra l'aggiudicataria stessa e i singoli dipendenti/soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.

Resta inteso che i rapporti tra il Fornitore e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'Azienda fornitrice e i lavoratori. La Stazione Appaltante ne rimane pertanto totalmente estranea.

Il Fornitore è tenuto ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

Il Fornitore è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il Fornitore è tenuto inoltre a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto e le eventuali modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell'appalto nonché all'accantonamento per T.F.R.

L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Il Fornitore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell'Amministrazione, con l'avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il contratto si risolverà di diritto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della impresa aggiudicataria.

Il Fornitore dovrà predisporre un apposito fascicolo nominativo, per ciascun operatore da accreditare per il Servizio, contenente la seguente documentazione:

- 1) certificato di identità con annessa fotografia di riconoscimento;
- 2) fotocopia autentica del titolo di studio ove richiesto;
- 3) qualifica e profilo professionale;
- 4) certificato di sana costituzione, anche ai sensi delle previsioni del D. Lgs. n. 81/2008;
- 5) curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali e gli eventuali corsi di aggiornamento;
- 6) documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo;
- 7) copia del certificato di iscrizione all'albo, ove richiesto.

Il Fornitore è tenuto:

- a) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per la realizzazione delle attività di cui al presente appalto;
- b) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- c) a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative all'oggetto dell'appalto;
- d) ad assicurare la continuità delle attività proprie del presente appalto con proprio personale nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere;
- e) a fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel capitolato.

## **Articolo 11 Verifiche e controlli**

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio sono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione dal Responsabile dell'Ufficio di Piano o da altra figura professionale da Lui incaricata.

L'Amministrazione comunale esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'aggiudicataria con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi e relativamente alla qualità, quantità, durata delle prestazioni così come definito nel programma di attività. Ai sensi dell'art. 312 e s.s. del DPR n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti), il soggetto esecutore è tenuto alla verifica di conformità del servizio prestato, essa va avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione e va terminata non oltre 60 gg dall'ultimazione dell'esecuzione.

E' prevista altresì una verifica di conformità in corso di esecuzione in cui si deve dar conto dell'andamento dell'esecuzione.

Della verifica di conformità è redatto apposito processo verbale a cura del soggetto incaricato della verifica di conformità.

In caso di riscontro di vizi o difformità di lieve entità il soggetto incaricato della verifica di conformità impartisce all'esecutore le necessarie deduzioni con assegnazione di un termine per adempiere.

Le operazioni di verifica di conformità si chiudono con il rilascio del certificato di verifica di conformità.

Il certificato è trasmesso all'esecutore per l'accettazione entro 15 gg.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede allo svincolo della cauzione.

## **Articolo 12 Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 13 Fatturazione e pagamenti**

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all' Ente contraente. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall' Ente contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_, e con le seguenti coordinate bancarie:

Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc \_\_\_\_\_.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'impresa che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerata diretta responsabile degli eventuali danni causati all' Ente dipendenti da tale interruzione.

### **Articolo 14 Revisione prezzi**

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante intenderà il prezzo di cui al provvedimento di aggiudicazione comprensivo di qualsiasi alea contrattuale.

### **Articolo 15 Divieto di cessione del contratto e di subappalto**

Non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

### **Articolo 15 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

*(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):*

Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

*(oppure per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):*

Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; ha presentato in tal senso la certificazione rilasciata dal servizio all'impiego della Provincia di \_\_\_\_\_, competente per il territorio nel quale essa ha la sede legale, in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

### **Articolo 16 Penali**

Qualora la Stazione Appaltante accerti, su relazione del direttore dell'esecuzione del Contratto, da parte del Fornitore, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto gli obblighi previsti dal presente Contratto, provvederà ad applicare una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 516,46 ad un massimo corrispondente all'importo del compenso relativo al mese in corso al momento della inadempienza o al disservizio, da applicarsi con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione Appaltante, previa contestazione scritta a mezzo fax o raccomandata A.R. al Fornitore, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Alla contestazione della inadempienza il Fornitore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Le controdeduzioni presentate saranno sottoposte alla valutazione del Dirigente del Settore o Responsabile del Servizio che potrà accoglierle o rigettarle dandone comunicazione alla Ditta la quale dovrà provvedere al pagamento della sanzione irrogata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di rigetto delle controdeduzioni presentate.

Per cumulo di infrazioni la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità la Stazione Appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

### **Articolo 17 Risoluzione**

A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Ente contraente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta appaltatrice;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della ditta appaltatrice;
- c) inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio;
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- f) mancata corresponsione dei salari ai lavoratori impegnati nel servizio;
- g) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale riconducibile a comportamento doloso o colposo della Ditta appaltatrice;
- h) inosservanza del divieto di subappalto;
- i) cessione del contratto a terzi;
- n) interruzione non motivata del servizio;

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Ente contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Ente si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

### **Articolo 18 Domicilio dell'impresa esecutrice**

*(se l'impresa ha sede nello stesso comune della stazione appaltante)*

A tutti gli effetti del presente atto, l'impresa elegge domicilio presso la sua sede legale, già dichiarata nel presente contratto.

*(oppure se l'impresa non ha sede nello stesso comune della stazione appaltante)*

A tutti gli effetti del presente atto, l'impresa elegge domicilio in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_.



### **Articolo 19 Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

### **Articolo 20 Gestore del Servizio**

Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Gestore del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Ente contraente.

I dati di contatto del Gestore del servizio sono:

numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_,  
indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

### **Articolo 21 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono \_\_\_\_\_.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Ente Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m..

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.

### **Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Ente contraente.

In ogni caso l'Ente contraente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Ente contraente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

### **Articolo 23 Foro competente**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Ente contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Latina.

### **Articolo 24 Spese contrattuali**

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del d.P.R. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per I.V.A. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

*Letto approvato e sottoscritto,*

Aprilia, lì \_\_\_\_\_

Il Fornitore

\_\_\_\_\_

Il Comune di Aprilia

\_\_\_\_\_